

**SCHEMA CONVENZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DI IDONEA  
STRUTTURA PREPOSTA ALLA FUNZIONE DI CANILE SANITARIO TRA IL COMUNE DI  
\_\_\_\_\_ E L'IMPRESA \_\_\_\_\_**

L'anno 2023, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del comune di \_\_\_\_\_ Piazza/Via \_\_\_\_\_, n.\_\_\_\_, con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile

**TRA**

Il **Comune di** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ responsabile del Servizio \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso il comune di \_\_\_\_\_ e che interviene, nel presente atto, in nome e per conto del comune suddetto

**E**

La ditta \_\_\_\_\_ avente sede legale in \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ che interviene nel presente in qualità di \_\_\_\_\_.

**PREMESSO CHE:**

- il benessere animale, la tutela degli animali di affezione, la prevenzione ed il controllo del randagismo, in Umbria sono disciplinate dalla Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 209 della citata legge stabilisce le competenze dei comuni, i quali in virtù del primo comma, rispettivamente lett. c) e d) devono provvedere:
  - c) all'individuazione, in assenza di canili comunali sanitari e rifugio, costruiti ex novo o ristrutturati, di strutture di ricovero, pubbliche o private, preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio;
  - d) gestire i canili sanitari, i canili rifugio e le oasi feline, direttamente o mediante convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all' articolo 219 ter, comma 1, lettera a), o con soggetti privati che garantiscono la presenza, nella struttura, di volontari delle associazioni medesime preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti
- ai sensi dell'art. 207, primo comma, lett. m) per canile sanitario viene definita la struttura sanitaria pubblica, gestita dai comuni singoli o associati direttamente o mediante convenzioni, provvista di ambulatorio per gli interventi sanitari ed adibita al ricovero temporaneo dei cani randagi catturati, ovvero dal momento della cattura fino ad un massimo di sessanta giorni e comunque fino alla sterilizzazione da parte del servizio veterinario;
- con l'art. 210 vengono sancite le competenze delle aziende unità sanitarie locali e tra queste rientra la cattura di cani vaganti, nonché, il controllo, la profilassi e l'assistenza sanitaria sugli

animali custoditi nei canili sanitari e nei canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario, così come anche definito per quest'ultimo aspetto dal comma 5, dell'art. 219/ter;

- ai sensi dell'art. 219/bis, primo comma, il Sindaco è responsabile dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del comune e, dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario ovvero qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, ha l'obbligo di collocarli presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato adibito a canile rifugio. La collocazione presso il canile privato convenzionato può avvenire solo qualora non sia presente un canile rifugio ovvero non sia possibile il ricovero presso quest'ultimo;
- il secondo comma, dell'art. 219/bis recita testualmente: "Fermi i casi di maltrattamento o abbandono previsti dal codice penale, i cani vaganti catturati, laddove identificati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico di questi ultimi";
- ai sensi dell'art. 219/bis, settimo comma i cani, ivi compresi quelli vaganti e randagi, così come definiti dall'art. 207, primo comma, lett. d), non possono essere destinati alla sperimentazione, né soppressi salvo quanto previsto dall' articolo 216, ma vengano, qualora non restituiti al proprietario, ricoverati presso un canile sanitario;
- con la presente convenzione il canile sanitario individuato assume una funzione pubblica;
- che con delibera di Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema di convenzione per l'individuazione e gestione del canile sanitario;

## **CONVENGONO E STIPULANO**

### **Art.1 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha ad oggetto l'individuazione e messa a disposizione di idonea struttura preposta alla funzione di canile sanitario, ai fini del ricovero, mantenimento e cura dei cani catturati per opera della Azienda ASL Umbria 2 per conto del Comune di \_\_\_\_\_ (di seguito chiamato Comune) e non reclamati da privati cittadini entro i termini di legge previsti dalla cattura, secondo le indicazioni sotto elencate, nonché della vigente normativa nazionale e regionale dettate in materia, riguardante nello specifico:

- a) messa a disposizione di idonea struttura per l'accoglienza dei cani avente i requisiti di legge L. 14/08/1991, DGR n° 1073 del 11/09/2012, L.R. 11/2015 e s.m.i.;
- b) impegno a garantire le cure, il mantenimento, la pulizia e la custodia dei cani ricoverati presso la struttura adibita a "canile sanitario" per almeno i primi sessanta giorni dalla cattura da parte della USLUmbria2;

### **Art. 2 Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di tre anni e potrà essere prorogata di un ulteriore anno al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica, previa valutazione positiva del servizio di ricovero svolto, in termini di:

- condizioni di detenzione degli animali ospitati;

- periodo di permanenza degli animali ospitati;
- rispetto delle disposizioni della presente convenzione.

### **Art. 3 - Struttura di ricovero: locali, materiali e attrezzatura**

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto della presente convenzione è in possesso di tutte autorizzazioni e requisiti previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dall'autorizzazione prevista dall'art. 219/ter della legge regionale n° 9 aprile 2015, n. 11, come risulta da apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa acquista agli atti del comune.

### **Art. 4 – Affidò – reso proprietario o al Canile Rifugio convenzionato col comune**

I cani potranno essere ceduti a persone maggiorenni che richiedono l'affidò e che diano garanzie di corretto mantenimento degli stessi, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 219/bis della L.R. 11/2015.

L'affidò è consentito solo a favore del soggetto interessato o ad Enti/Associazioni.

Nel caso di individuazione del proprietario dell'animale tutte le spese relative alla permanenza in canile sono a carico del medesimo, il recupero dell'onere completo di detto intervento è a carico dell'impresa titolare o gestore del canile sanitario di cui alla presente convenzione da corrispondere anche al momento della restituzione del cane.

Decorso il periodo di osservazione o il termine necessario alle cure sanitarie, il cane non oggetto di affidamento o di restituzione all'eventuale proprietario sarà collocato presso il canile rifugio previo prelievo a cura e spese della persona incaricata dall'impresa titolare/gestore della struttura rifugio individuata dal comune.

### **Art. 5 – Condizioni economiche**

Ferme restando le specifiche competenze sancite dalla legge a capo delle Unità sanitarie locali, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, finalizzate tutte a garantire l'alimentazione, l'igiene, la salute e quanto occorre anche se non espressamente specificato per garantire il benessere dell'animale, si pattuisce il compenso forfettario pari ad € ..... oltre IVA di legge per ogni giornata di custodia/mantenimento per ogni cane.

L'impresa titolare/gestore del canile sanitario si impegna a comunicare al comune tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, la data di ingresso al sanitario e di uscita per la collocazione al canile rifugio, comprese le date in occasione di eventuale ricovero ospedaliero. La comunicazione cui al comma precedenti, riferita ad ogni cane in ingresso al sanitario, deve contenere tutti i dati dell'animale compreso il numero di microchip desunti dalla scheda di identificazione effettuata dal servizio veterinario della USL di competenza per conto del Comune, secondo criteri di comune diligenza. Il comune in caso di necessità potrà richiedere, ai fini di una migliore individuazione dell'animale, documentazione fotografica.

Al termine di ogni mensilità e prima dell'emissione della relativa fattura elettronica, l'impresa comunicherà al comune le giornate da fatturare per ogni cane custodito/curato. Il comune effettuate le opportune verifiche provvederà per le vie brevi ad autorizzare l'impresa alla relativa fatturazione.

### **Art. 6 – Spese di Gestione**

Ferme restando le spese a carico della competente azienda unità sanitaria locale per la cattura dei cani vaganti, nonché, il controllo, la profilassi e l'assistenza sanitaria sugli animali custoditi nel canile sanitario di cui alla presente convenzione, sono a carico dell'impresa titolare/gestore del canile medesimo:

1. le spese di ordinaria manutenzione della struttura;
2. le spese di vitto dei cani;
3. le spese di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione della struttura;
4. le spese di pulizia, vigilanza e custodia dell'immobile e di tutti gli annessi
5. tutte le spese relative al personale dipendente dell'impresa e/o relative ad eventuali collaboratori autonomi, sollevando il comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra impresa e proprio personale dipendente o assunto a diverso titolo;
6. spese relative alla sicurezza nell'espletamento dell'attività dell'impresa;
7. costi generali;
8. costi per l'assicurazione obbligatoria per il personale e quella di R.C./Terzi

Sono a carico del comune al di fuori del compenso forfettario di cui al precedente articolo 5, solamente le spese di raccolta e smaltimento delle carcasse degli animali deceduti nel periodo di osservazione. A tal proposito in caso di morte il titolare/gestore del canile deve dare pronta comunicazione sia al servizio veterinario che al comune.

#### **Art. 7 – Divieto di cessione e subappalto**

È fatto divieto cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o parte del servizio oggetto della presente convenzione a pena di immediata risoluzione, del risarcimento di eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8 – Risoluzione della convenzione**

Il comune ha facoltà di promuovere nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione della presente convenzione, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- non aver eliminato, entro il termine assegnato, le inadempienze riscontrate in sede di verifica del servizio, debitamente contestate e non giustificate;
- per motivi di interesse pubblico;
- per motivi di ordine pubblico;
- in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni convenuti con il presente atto;
- in caso di violazione del precedente articolo 7, oppure nel caso di fallimento del gestore;
- per maltrattamenti e sevizie del gestore ai cani;

#### **Art. 9 – Privacy**

Ogni informazione assunta per lo svolgimento del servizio convenzionato, o comunque desunta durante il suo espletamento, non potrà, in nessun caso, essere divulgata all'esterno da parte dell'impresa titolare/gestore del canile.

Il responsabile del trattamento si impegna al rigoroso rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente.

#### **Art. 10 – Modifiche**

Le modifiche alla presente convenzione sono apportate di comune accordo tra le parti, nel rispetto della finalità della convenzione stessa e con le medesime modalità adottate per stipulazione.

**Art. 11 – Controversie**

Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Terni.

**Art. 12 – Clausole finali**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Il legale rappresentante dell'impresa

---

Il Comune di \_\_\_\_\_

---